

**REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME PROCEDURALI PER LA
TRATTAZIONE DEI RICORSI-RECLAMI DINANZI AL CONSIGLIO
NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

CAPO I

(Disposizioni generali)

Art. 1 *(Requisiti di forma e di contenuto del ricorso o reclamo)*

1. I ricorsi o reclami al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, proposti ai sensi delle relative disposizioni sull'ordinamento professionale, sono redatti in carta semplice e debbono contenere:

- a) l'intestazione al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali;
- b) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio del proponente;
- c) l'indicazione del provvedimento impugnato, salvo che l'impugnativa sia rivolta avverso un comportamento concludente del Consiglio periferico;
- d) l'oggetto del ricorso o del reclamo;
- e) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda l'impugnativa;
- f) le conclusioni;
- g) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente o reclamante intenda eventualmente avvalersi, con particolare riferimento ai documenti offerti in comunicazione;
- h) la sottoscrizione del proponente o, nell'ipotesi in cui sia stato conferito un apposito mandato secondo quanto stabilito al successivo art. 3, del suo difensore.

2. Il mancato rispetto dei predetti requisiti, ad eccezione di quello previsto alla lett. g), comporta l'inammissibilità del ricorso o reclamo.

Art. 2 *(Modalità di presentazione del ricorso o del reclamo)*

1. Entro i rispettivi termini di decadenza, i ricorsi o reclami debbono pervenire presso la sede del Collegio di riferimento, così come notificati ai soggetti direttamente controinteressati individuabili in base all'oggetto dell'impugnativa.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo art. 8 in tema di integrazione del contraddittorio, il ricorso o reclamo è comunque inammissibile qualora non sia stato notificato ad almeno uno fra i soggetti direttamente controinteressati, prima che pervenga al Collegio di riferimento.

3. All'atto del deposito o del ricevimento del plico che lo contiene, il ricorso o reclamo deve essere corredato da:

- a) due copie del ricorso o reclamo medesimo, del provvedimento impugnato, nonché dei documenti eventualmente prodotti, munite di dichiarazione di conformità agli originali;
- b) una copia autentica dell'estratto del provvedimento impugnato;
- c) una ricevuta di pagamento della tassa prevista dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 261, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della presentazione del ricorso o reclamo stesso.

Art. 3 (*Assistenza*)

1. Le parti hanno facoltà di farsi assistere nel procedimento da un Ragioniere professionista e/o da un Avvocato iscritto all'albo, nonché di eleggere domicilio presso lo Studio professionale del medesimo.

2. Ai fini del conferimento del relativo mandato, è sufficiente che questo sia contenuto nel ricorso o reclamo introduttivo, ovvero in un qualsiasi atto difensivo pervenuto in corso di procedimento.

Art. 4 (*Adempimenti dell'Ufficio del Collegio competente*)

1. L'Ufficio del Collegio competente annota a margine del ricorso o reclamo la data di deposito o di ricevimento del plico che lo contiene e comunica subito una copia della stessa impugnativa, se proponente è il professionista, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio del Collegio ovvero, se proponente è il Pubblico Ministero, al Ragioniere interessato.

2. Gli atti del procedimento rimangono depositati nell'Ufficio del Consiglio del Collegio competente fino ai quindici giorni successivi all'inoltro della comunicazione di cui al precedente comma 1, durante i quali il proponente, il Consiglio del Collegio e gli altri soggetti direttamente interessati o controinteressati possono prendere visione degli atti del procedimento, presentare deduzioni ed esibire documenti.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio del Consiglio del Collegio competente provvede a trasmettere immediatamente al Consiglio Nazionale, nella sede legale in Roma presso il Ministero della Giustizia, il ricorso o reclamo con la prova della avvenuta comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, con le deduzioni e i documenti di cui al secondo comma, nonché con copia autentica degli atti del procedimento svoltosi avanti il Consiglio del Collegio. Copia della suddetta documentazione deve altresì essere contestualmente trasmessa alla sede operativa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali in Roma, Via G. Paisiello n. 24.

Art. 5 (*Adempimenti del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali*)

1. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del fascicolo del procedimento -da parte del Ministero della Giustizia- nella sede operativa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali in Roma, Via G. Paisiello n. 24, il Presidente dello stesso Consiglio Nazionale provvede con decreto:

- a) alla designazione del Consigliere relatore;
- b) alla fissazione della seduta per la trattazione di merito del ricorso o reclamo;
- c) alla nomina del Responsabile degli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, scegliendolo fra i dipendenti del Segretariato generale del Consiglio medesimo con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello.

2. Il Responsabile degli atti del procedimento, una volta emanata la decisione definitiva, cura l'immediata trasmissione di una copia conforme del relativo fascicolo al Ministero della Giustizia, affinché quest'ultimo possa espletare la funzione di alta vigilanza di cui all'art. 5 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068.

3. Gli originali degli atti del procedimento, in ogni caso, restano depositati presso la sede operativa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali in Roma, Via G. Paisiello n. 24.

Art. 6 (*Documenti e memorie difensive*)

1. Le parti hanno facoltà di depositare o far comunque pervenire, presso l'Ufficio del Responsabile degli atti del procedimento, documenti e memorie difensive, entro il termine rispettivo di venti e dieci giorni liberi antecedenti la seduta di trattazione del ricorso o del reclamo.

2. In tale evenienza, oltre all'originale della memoria e dei documenti, debbono pervenire due copie conformi dei medesimi, per gli adempimenti d'ufficio, nonché ulteriori copie in numero pari alle altre parti costituite, affinché queste ultime possano prenderne materialmente possesso, a seguito di apposita istanza.

Art. 7 (*Sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato*)

1. Il proponente può chiedere, in via contestuale alla presentazione del ricorso o reclamo, la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, adducendo il profilarsi di un danno grave ed irreparabile nelle more della decisione.

2. Su tale istanza, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali si pronuncia all'esito della prima udienza di trattazione del ricorso o reclamo, nella sola ipotesi in cui emergano esigenze istruttorie tali da rinviare la decisione nel merito ai sensi del successivo art. 11 comma 2.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali decide con ordinanza succintamente motivata, pubblicata mediante deposito in Segreteria, entro il termine di tre giorni dalla seduta, e immediatamente comunicata alle parti costituite in giudizio nonché, in qualunque evenienza, al Consiglio del Collegio interessato. Del dispositivo dell'ordinanza, comunque, viene data lettura in udienza.

4. L'ordinanza cautelare non è autonomamente impugnabile e, ordinariamente, non è soggetta a riesame da parte del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Art. 8 (*Integrazione del contraddittorio*)

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 2 comma 2, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali ha la potestà di ordinare l'integrazione del contraddittorio, nel caso in cui il ricorso o reclamo non sia stato notificato a tutti i soggetti direttamente coinvolti nella materia del contendere.

2. Nella suddetta ipotesi, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali provvede con ordinanza succintamente motivata, pubblicata mediante deposito in Segreteria, entro il termine di tre giorni dalla seduta, e immediatamente comunicata a tutte le parti costituite in giudizio. Del dispositivo dell'ordinanza, comunque, viene data lettura in udienza.

3. Il ricorso o reclamo diviene improcedibile, in via definitiva, qualora il ricorrente o reclamante non provveda alle ulteriori notificazioni di tale atto entro il termine fissato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali. Detto termine deve essere congruo e, comunque, non inferiore a dieci giorni dall'avvenuta comunicazione della predetta ordinanza.

4. Sempre a pena di definitiva improcedibilità, entro i dieci giorni successivi, l'atto di cui al comma precedente, con la prova delle avvenute notifiche, deve pervenire presso la sede operativa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali in Roma, Via G. Paisiello n. 24.

Art. 9 (*Sedute del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali per la trattazione dei ricorsi o reclami*)

1. Le sedute del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede operativa del medesimo Consiglio in Roma, Via G. Paisiello n. 24.

2. Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, udita la relazione del Consigliere delegato e sentite le parti presenti, si ritira in Camera di consiglio per deliberare. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un numero legale che, in ogni caso, non può essere inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il dispositivo della decisione viene immediatamente comunicato, mediante lettura, alle parti presenti in udienza.
4. Il processo verbale della seduta è redatto a cura del Responsabile degli atti del procedimento e deve contenere:
 - a) la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
 - b) il numero, nonché il nome e cognome dei membri del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;
 - c) l'indicazione delle parti presenti e/o dei loro difensori, nonché la descrizione sintetica della loro attività in udienza;
 - d) i provvedimenti adottati all'esito della seduta;
 - e) la sottoscrizione del Presidente e del Responsabile degli atti del procedimento, in qualità di funzionario verbalizzante.

Art. 10 (*Decisioni finali sui ricorsi o reclami*)

1. La decisione che definisce il ricorso o reclamo deve contenere:
 - a) il nome e cognome del ricorrente o reclamante, nonché la residenza o il domicilio di questi;
 - b) l'oggetto dell'impugnativa ed i suoi presupposti di fatto;
 - c) lo svolgimento del procedimento;
 - d) la motivazione;
 - e) il dispositivo;
 - f) la data in cui è pronunciata, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
 - g) la sottoscrizione del Presidente, del Consigliere relatore e del Responsabile degli atti del procedimento, in qualità di Segretario;
 - h) la data di pubblicazione, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;
 - i) l'indicazione dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale è possibile proporre l'impugnazione ed il relativo termine di decadenza.
2. Il testo della decisione definitiva viene pubblicato, mediante deposito in Segreteria, entro quarantacinque giorni dalla seduta di trattazione e, entro il termine successivo di quindici giorni, viene notificato dal Responsabile degli atti del procedimento al ricorrente o reclamante,

al Consiglio del Collegio interessato, al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio del Collegio stesso ed a tutte le altre parti costituite in giudizio.

Art. 11 (*Durata del procedimento e differimento per esigenze istruttorie*)

1. Tra il ricevimento del fascicolo -così come trasmesso dal Ministero della Giustizia alla sede operativa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, in Roma, Via G. Paisiello n. 24- e la lettura del dispositivo della decisione definitiva non può trascorrere un termine superiore a novanta giorni.

2. Il predetto termine può essere prorogato solo nel caso in cui il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali ritenga necessario, ai fini del decidere:

- a) che una o più parti interessate forniscano chiarimenti su determinati punti della controversia;
- b) che una o più parti esibiscano atti e/o documenti;
- c) riservare una o più udienze all'audizione spontanea delle persone informate sui fatti, qualora indicate dalle parti;
- d) acquisire il parere di altri organi della pubblica amministrazione;
- e) disporre una Consulenza tecnica d'ufficio, mediante nomina di un perito di fiducia che abbia le competenze necessarie all'espletamento dell'incarico ricevuto.

3. Nella suddetta evenienza, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali provvede con ordinanza istruttoria succintamente motivata, pubblicata mediante deposito in Segreteria, entro il termine di tre giorni dalla seduta, e immediatamente comunicata alle parti costituite in giudizio. Del dispositivo dell'ordinanza, comunque, viene data lettura in udienza.

4. Qualora un'ordinanza istruttoria non venga eseguita, entro il termine congruamente stabilito al riguardo, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali decide allo stato degli atti.

5. In ogni caso, la durata del procedimento non può essere prolungata in misura superiore a novanta giorni.

Art. 12 *(Comunicazioni e notificazioni)*

Salvo che sia diversamente stabilito, ai fini del presente regolamento, le notificazioni e comunicazioni sono effettuate a mezzo posta, rispettivamente tramite plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento e attraverso semplice plico senza busta raccomandato.

CAPO II

(Disposizioni speciali in tema di reclami avverso i risultati delle elezioni dei Consigli e dei Collegi dei Revisori dei Collegi periferici)

Art. 13 *(Legittimazione ai reclami e termine di presentazione dei medesimi)*

1. Avverso i risultati delle elezioni dei Consigli e dei Collegi dei Revisori dei Collegi periferici, ciascun iscritto al relativo albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti commerciali, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione dei risultati medesimi, nelle forme e nei termini di cui alle disposizioni che precedono.
2. Entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, i soggetti ad essa controinteressati possono proporre un reclamo incidentale, osservando la medesima procedura o, qualora abbiano avuto conoscenza del contenzioso elettorale solamente a seguito della comunicazione di un'ordinanza di integrazione del contraddittorio, facendo direttamente pervenire l'impugnazione secondaria –così come corredata ai sensi del precedente art. 2 comma 3- presso la sede operativa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali in Roma, Via G. Paisiello n. 24, affinché possa essere ivi inserita nel fascicolo d'ufficio del primo reclamo.

CAPO III

(Disposizioni speciali in tema di ricorsi avverso le deliberazioni in materia di iscrizione all'albo o all'elenco speciale e di cancellazione dagli stessi)

Art. 14 *(Legittimazione ai ricorsi e termine di presentazione dei medesimi)*

1. Il Ragioniere interessato o il Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Collegio di riferimento possono promuovere ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio del Collegio medesimo in materia di iscrizione o mancata iscrizione nel relativo albo o elenco speciale e di cancellazione o mancata cancellazione dagli stessi, anche a seguito di trasferimento di residenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento, nelle forme e nei termini di cui alle disposizioni che precedono.

2. Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 6 d.P.R. n. 1068 del 1953, sulla domanda di iscrizione all'albo o elenco speciale si forma il silenzio-rifiuto dopo un periodo di tre mesi dalla formulazione della corrispondente istanza, in tal caso il ricorso deve comunque essere proposto entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto.

Art. 15 (*Ricorsi del Pubblico Ministero*)

I ricorsi proposti dal Pubblico Ministero, ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente, sospendono di diritto l'esecutorietà del provvedimento impugnato.

CAPO IV

(Disposizioni speciali in tema di ricorsi avverso provvedimenti disciplinari)

Art. 16 (*Legittimazione ai ricorsi e termine di presentazione dei medesimi*)

Il Ragioniere interessato o il Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio del Collegio di riferimento possono promuovere ricorso avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio del Collegio medesimo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento, nelle forme e nei termini di cui alle disposizioni che precedono.

CAPO V

(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 17 (*Disposizioni transitorie*)

Il presente Regolamento si applica solo ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 18 (*Abrogazione della normativa anteriore*)

Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, unitamente ad ogni altra norma incompatibile di rango secondario sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Ministero della Giustizia in data 11 aprile 1997.